
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara P. Iva: 01397530682

SOMMARIO

1)	ARI. I NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pg. 01;
2)		Pg. 01;
3)	ART. 3 TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	Pg. 02:
4)	ART. 4 ATTIVITA' NON AUTORIZZABILI	
5)	ART. 5 CONFLITTO DI INTERESSE	
6)	ART. 6 INCARICHI ED ATTIVITA' ESERCITABILI PREVIO RILASCIO DI	1 g. 07,
	AUTORIZZAZIONE	Pg. 08;
7)	ART. 7 CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE	Pg. 10:
8)	ART. 8 PROCEDURA AUTORIZZATIVA	Pg. 10;
9)	ART. 9 INCARICHI ED ATTIVITA' ESERCITABILI SENZA OBBLIGO DI	F 8
	AUTORIZZAZIONE	Pg. 12:
10)	ART. 10 ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL RAPPORTO DI LAVORO A	
	TEMPO PARZIALE	Pg. 15;
11)	ART. 11 SISTEMA SANZIONATORIO	
	ART. 12 INCARICHI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE AI PROPRI	_ g. 10,
	DIPENDENTI	Pa 17.
13)	ART. 13 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: ADEMPIMENTI GESTIONALI	
	ART. 14 NORME FINALI	
	ART. 15 ENTRATA IN VIGORE	

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara P. Iva: 01397530682

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per il conferimento o il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali – per tali intendendosi solo le attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio – da parte del personale dipendente della ASL di Pescara, in attuazione al disposto di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, ed in conformità alla disciplina dettata in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi dalla seguente normativa:

- Articolo 60 e ss. del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- Articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- Articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- Articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448;
- Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica ed in particolare i nn. 3/1997, 6/1997 e 10/1998;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- Articolo 2 D.M. 28 novembre 2000;
- Articoli 90, 91 e 120 del D,L.vo 163/2006; Atto di regolazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dell'8 novembre 1999, n. 6; Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 25 febbraio 2009, n.2;

nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi di tutto il personale dell'Azienda in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con le seguenti precisazioni:

A) Il personale di dirigenza medico/sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo, svolge l'attività libero professionale intramuraria secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento aziendale, dalle norme legislative e contrattuali vigenti e per tale attività non è soggetto alla normativa prevista dall'art. 53 del Dlg n. 165/2001 e s.m.i.. Rientra nella disciplina della libera professione intramuraria tutta l'attività sanitaria resa a titolo non gratuito; per attività sanitaria si intende l'attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, di carattere certificativo, comprese le perizie di parte, le consulenze tecniche di parte, i pareri medico/sanitari richiesti da medici legali e/o assicurazioni e comunque l'attività correlata ai compiti d'istituto propri delle singole professionalità.

Ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e dell'art. 13 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'esercizio di attività extraistituzionali da parte dei dirigenti del ruolo sanitario è consentito, nel rispetto della disciplina dettata dal presente regolamento e dalla normativa in materia di

incompatibilità e cumulo di impieghi, limitatamente alle attività non sanitarie e all'attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione della totale gratuità delle prestazioni. Ai sensi della medesima normativa, non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale sanitaria, ancorchè resa a titolo gratuito, in favore di altre strutture sanitarie pubbliche o di quelle private convenzionate o accreditate col S.S.N.

Le attività non rientranti nel regime della libera professione intramuraria sono assoggettate integralmente alla disciplina prevista dal presente regolamento, anche per quanto concerne

l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione.

B) Il personale della dirigenza medico/sanitaria con rapporto di lavoro non esclusivo.

I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo possono svolgere attività liberoprofessionale nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, regionale e negoziale in materia. Per quanto concerne gli incarichi extra-istituzionali che non costituiscono esercizio di attività liberoprofessionale, trova applicazione la disciplina dettata dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione e comunicazione. Si fa presente, in particolare, che i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo:

1) possono svolgere attività libero professionale - come sopra definita - nei limiti consentiti dalla normativa in materia, senza necessità di specifica autorizzazione;

2) non possono rendere prestazioni che configurino concorrenza con l'Azienda di

appartenenza;

3) non possono effettuare prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie private convenzionate

con il SSN o che abbiano con quest'ultimo accordi contrattuali;

devono mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'Azienda;

5) non possono esercitare l'attività libero professionale nei confronti di soggetti, pubblici e privati, se svolgono nei confronti di tali soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o di

Ufficiale di polizia giudiziaria.

6) in termini più generali, nella vita sociale si impegnano ad evitare situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.

Per quanto riguarda le restanti attività lavorative, non consistenti in attività libero professionale, si veda quanto specificato all'art. 3 punti 1,2 e 3.

ART. 3 TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Si individuano, tenuto conto della vigente disciplina in materia di incompatibilità ed ai fini del presente regolamento, le seguenti tre tipologie di attività extra istituzionali:

1. Attività non autorizzabili dall'Azienda perchè assolutamente incompatibili: cfr. art. 4. Si tratta di attività vietate al dipendente, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari. Fanno eccezione i dipendenti del comparto in servizio a tempo parziale con attività lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno e i dirigenti sanitari in servizio a tempo pieno solo relativamente all'esercizio dell'attività libero professionale (N.B. anche i dirigenti sanitari in regime di extramenia non possono svolgere tali attività, fatta eccezione ovviamente per la libera professione).

2. Attività autorizzabili dall'azienda, previa richiesta del dipendente: cfr. artt. 6-7. Trattasi di attività che possono essere svolte dal dipendente, in presenza di determinati requisiti e condizioni, ma che devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda.

3. Attività oggetto di preventiva comunicazione da parte del dipendente perché consentite liberamente: cfr. art. 9. Sono attività sempre consentite per le quali vige solo l'obbligo di comunicazione all'Azienda sia dello svolgimento dell'attività cje del compenso eventualmente percepito.

ART. 4 ATTIVITA' NON AUTORIZZABILI

Sono considerate attività ed incarichi incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con attività lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno:

- 1. il rapporto di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni (art. 65 DPR 3/57 + art. 4 legge 421 del 1991). Detto regime di incompatibilità non si applica ai dipendenti collocati in aspettativa per 1) assunzione a tempo determinato presso la stesso o altra pubblica amministrazione con collocamento in aspettativa per tutta la durata dell'incarico 2) assunzione a tempo indeterminato con collocamento in aspettativa per la durata del periodo di prova presso la stessa o altra amministrazione (vedi art. 12, c.8 lett. A) e B) del CCNL comparto integrativo del 20/09/2001 art. 10 c. 8 lett. A) e B) del CCNL dirigenza integrativo del 10/02/2004, artt. 3 bis e 15 septies Dlgs 502/92 e s.m.i.). L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo di impieghi pubblici importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego (art. 65 DPR 3/57);
- 2. il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati (art. 60 DPR 3/57 + art. 4 legge 421 del 1991);
- 3. l'attività industriale, commerciale, artigianale o comunque imprenditoriale (art. 60 DPR 3/57) svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale, della società di persone, di capitali o cooperativa, Detto regime di incompatibilità non si applica ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L. 183/2010 (dipendenti che diventano imprenditori) per la fattispecie specifica e per il periodo temporale per i quali è stata concessa detta aspettativa. In tale fattispecie è ricompresa anche l'attività di affittacamere e bed&breakfast. Si precisa, inoltre, quanto segue:

E' incompatibile l'attività svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale.

Relativamente alle società, la partecipazione a titolo di semplice socio – con le eccezioni indicate nel prosieguo – esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione (circolare Funzione Pubblica n. 6/97). Il dipendente, in questo caso, è tenuto ad effettuare una semplice comunicazione e andrà solo verificata l'assenza di conflitto di interessi con l'azienda. L'incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società, di amministrazione della società o l'esercizio in nome e per conto della società stessa, con coinvolgimento attivo del dipendente.

E', pertanto, incompatibile:

- 1) la partecipazione in qualità di socio di società di persone, nei seguenti casi:
 - o i soci di società semplice con l'eccezione indicata al punto successivo a);
 - o tutti i soci di società in nome collettivo;

- o i soli soci accomandatari di società in accomandita semplice.
- 2) la partecipazione in qualità di legale rappresentante, amministratore, componente del collegio sindacale di società di capitali, liquidatore (poiché il fine di lucro non viene meno nella fase di liquidazione) nei seguenti casi:
 - o società per azioni;
 - o società in accomandita per azioni;
 - o società a responsabilità limitata.

E' attività compatibile, purchè non via sia conflitto di interesse (es. società che svolgono attività sanitaria o accreditate con il servizio sanitario nazionale, società fornitrici o concorrenti con l'azienda);

- a) la partecipazione in qualità di socio di società di persone, nei seguenti casi (circolare Funzione Pubblica n.6/97):
 - · i soli soci accomandati di società accomandita semplice;
 - · socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. per la società semplice;
- b) la partecipazione in qualità di socio di società di capitale nei seguenti casi:
 - · società per azioni;
 - · società in accomandita per azioni;
 - · società a responsabilità limitata;
- c) la partecipazione in qualità di socio di società cooperativa;
- d) l'assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato, società cooperative ad esclusivo scopo mutualistico (cioè quando gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dello scopo sociale perché in tale caso sussiste lo scopo mutualistico cfr. circolare Funzione Pubblica n. 6/1997 e art. 61 DPR 3/57 come modificato dall'art. 18 della legge 59/1992), con esclusione di quelle che, seppur ad esclusivo scopo mutualistico, svolgono attività di medesima natura di quella prestata presso l'azienda o che abbiano repporti economici con quest'ultima (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 03.05.1995, n. 681: "L'attività svolta dal dipendente U.S.L. presso una società cooperativa senza fini di lucro ma della stessa natura di quella prestata presso l'ente di appartenenza è incompatibile con la sua posizione di pubblico dipendente ospedaliero ed è, pertanto, legittimo, ai sensi dell'art. 63 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, il relativo provvedimento di decadenza dall'impiego").

Non è preclusa la possibilità di ricoprire cariche presso le Casse rurali e artigiane, ma in tali ipotesi andranno valutati, ai fini della concreta compatibilità, sia l'impegno connesso all'assolvimento dell'incarico, sia la prevalenza dello scopo mutualistico, che deve essere preminente sullo scopo lucrativo, a sua volta secondario o marginale (cirdolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/1997);

4. le attività professionali, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, salvo quanto previsto in materia di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria (esercizio dell'attività libero professionale intramoenia ed extramoenia) o da specifiche normative di settore (art. 60 DPR 3/57 e circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97). Si precisa che per aversi esercizio professionale, determinante l'incompatibilità, è necessario il compimento di una serie

di atti inerenti la professione, l'abitualità, la sistematicità e la continuità dell'attività, mentre non è incompatibile il compimento di un atto isolato inerente la professione (Cons. di Stato n. 541 12/07/1957) ovvero l'esercizio sporadico ed occasionale dell'attività (Cass. civ, I, n. 9102/2003; Cass. civ, II, n. 9019/1993, Cass. civ. V, n. 15538/2002 è circolare presidenza Consiglio dei Ministri del 24/01/2012 "Attività di mediatore per pubblici dipendenti"). Per la definizione di occasionalità si veda l'atr.7. Sussiste conflitto di interesse – e non è pertanto autorizzabile neppure il compimento di un atto isolato – quando l'attività svolta in via autonoma dal dipendente è identica a quella prestata presso la P.A.; in particolare l'esercizio di un'attività lavorativa uguale a quella prestata in ambito ospedaliero è concorrente e confliggente con gli interessi dell'Azienda ospedaliera presso la quale il dipendente presta servizio. Non è incompatibile l'iscrizione ad un albo professionale ad eccezione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati come previsto dalla normativa vigente;

5. rapporti di natura convenzionale con il SSN (art. 4 - comma 7 - legge 421 del 1991). Per i dipendenti a tempo indeterminato non è possibile fruire di un periodo di aspettativa per l'espletamento di incarichi, in regime di convenzione, a tempo determinato o

6. l'attività agricola svolta in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (circolare Funzione Pubblica n. 6/1997), salvo i casi in cui il dipendente partecipi a società agricole a conduzione familiare, purchè l'impegno relativo sia modesto, non abituale e continuato durante l'anno;

7. gli incarichi di collaudo opere o di componente di commissione di gare d'appalto, per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture a favore di soggetti

8. incarichi di progettazione e direzione lavori a favore di soggetti pubblici – diversi dall'amministrazione di appartenenza – e privati (vedi Tar Lazio - III Sezione n. 9028 del 13/09/2004, atto di regolazione n. 6/1999 Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 220/2005);

9. attività prive delle caratteristiche di saltuarietà ed occasionalità (circolare

Funzione Pubblica n. 3/1997 - divieto co.co.co. e co.co.pro);

10. l'assunzione di cariche in società con fini di lucro (art. 60 DPR 3/57), ad eccezione delle cariche in società cooperative, sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dello scopo sociale, purchè la società non abbia rilevante dimensione economica poiché in tale ultima ipotesi manca la finalità lucrativa. (eccetto che per l'assunzione di cariche in enti la cui nomina è riservata allo Stato e sussista apposita autorizzazione del Ministro competente). Il fine di lucro è definito dall'art. 2247 c.c e consiste nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili fra associati il dine di lucro non viene meno nella fase di liquidazione, per cui anche la carica di liquidatore di una società costituita a fini di lucro determina incompatibilità;

Il.le attività non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio ovvero che ne pregiudichino l'imparzialità ed il buon andamento (art. 53 - comma 5 - Dlgs

165/2001 e s.m.i.);

12. le attività che arrechino danno o diminuzione all'azione e al prestigio dell'Azienda (art. 53 – comma 5 – Dlgs 165/2001 e s.m.i.) cfr. art. 5;

13. tutti gli incarichi che generano un conflitto di interessi reale ed accertato o anche meramente potenziale (art. 53 - comma 5 - Dlgs 165/2001 e s.m.i.) cfr. art. 5;

14. attività di amministratore di condominio quando non sia limitata alla cura dei propri interessi (nell'ambito del condominio di residenza - cfr. circolare Funzione Pubblica n. 6/97);

15. incarichi di collaborazione conferiti da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio

di appartenenza (art. 4 - comma 5 - D.P.R. 08/03/2013 " Codice di comportamento dipendenti pubblici");

16. apertura di partita IVA, salvi i casi di utilizzo in attività professionali nei quali la partita IVA sia consentita e/o obbligatoria ai sensi di legge.

Quanto sopra vale anche nei periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi ai dipendenti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa (ad esempio cfr. precedenti punti 1 e 3).

E' incompatibile l'attività svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale.

Relativamente alle società, la partecipazione a titolo di semplice socio – con le eccezioni indicate nel prosieguo – esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione (circolare Funzione Pubblica n. 6/97). Il dipendente, in questo caso, è tenuto ad effettuare una semplice comunicazione e andrà solo verificata l'assenza di conflitto di interessi con l'azienda.

L'incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società, di amministrazione della società o l'esercizio in nome e per conto della società stessa, con coinvolgimento attivo del dipendente.

E', pertanto, incompatibile:

- 1) la partecipazione in qualità di socio di società di persone, nei seguenti casi:
 - o i soci di società semplice con l'eccezione indicata al punto successivo a);
 - o tutti i soci di società in nome collettivo;
 - o i soli soci accomandatari di società in accomandita semplice.
- 2) la partecipazione in qualità di legale rappresentante, amministratore, componente del collegio sindacale di società di capitali, liquidatore (poiché il fine di lucro non viene meno nella fase di liquidazione) nei seguenti casi:
 - o società per azioni;
 - o società in accomandita per azioni;
 - o società a responsabilità limitata.

E' attività compatibile, purchè non via sia conflitto di interesse (es. società che svolgono attività sanitaria o accreditate con il servizio sanitario nazionale, società fornitrici o concorrenti con l'azienda)

- a) la partecipazione in qualità di socio di società di persone, nei seguenti casi (circolare Funzione Pubblica n.6/97):
 - i soli soci accomandati di società accomandita semplice;
 - · socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. per la società semplice;
- b) la partecipazione in qualità di socio di società di capitale nei seguenti casi:
 - società per azioni;
 - · società in accomandita per azioni;
 - · società a responsabilità limitata;
- c) la partecipazione in qualità di socio di società cooperativa;
- d) l'assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato, società cooperative ad esclusivo scopo mutualistico (cioè quando gli utili siano interamente reinvestiti nella società per

il perseguimento dello scopo sociale perché in tale caso sussiste lo scopo mutualistico cfr. circolare Funzione Pubblica n. 6/1997 e art. 61 DPR 3/57 come modificato dall'art. 18 della legge 59/1992), con esclusione di quelle che, seppur ad esclusivo scopo mutualistico, svolgono attività di medesima natura di quella prestata presso l'azienda o che abbiano repporti economici con quest'ultima (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 03.05.1995, n. 681: "L'attività svolta dal dipendente U.S.L. presso una società cooperativa senza fini di lucro ma della stessa natura di quella prestata presso l'ente di appartenenza è incompatibile con la sua posizione di pubblico dipendente ospedaliero ed è, pertanto, legittimo, ai sensi dell'art. 63 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, il relativo provvedimento di decadenza dall'impiego").

Non è preclusa la possibilità di ricoprire cariche presso le Casse rurali e artigiane, ma in tali ipotesi andranno valutati, ai fini della concreta compatibilità, sia l'impegno connesso all'assolvimento dell'incarico, sia la prevalenza dello scopo mutualistico, che deve essere preminente sullo scopo lucrativo, a sua volta secondario o marginale (cirdolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/1997).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro sono vietate le seguenti attività:

- Al personale delle pubbliche amministrazioni che cessa volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione di servizio. (art. 25 legge n°724/1994)
- Alle pubbliche amministrazioni è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. (art. 5 D.L. 95/2012)
- I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. (art. 53 comma 16 ter D.Lvo n°165/2001)

ART. 5 CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale si manifesta non solo in presenza di una situazione reale ed accertata, ma in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale.

Sono in conflitto di interessi tutte le attività che comportano prestazioni rese a favore di soggetti nei confronti dei quali l'azienda svolge funzioni di controllo o vigilanza e con i quali abbia rapporti commerciali. Sono, altresì, incompatibili, le attività che arrechino danno o diminuzione all'azione e al prestigio dell'Azienda.

E' rilevabile conflitto di **interessi** nei seguenti casi:

- a) instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche di qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- b) instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi o, comunque, inclusi nell'elenco dei propri fornitori, eccettuate le attività di formazione, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- c) fatta salva la disciplina speciale prevista per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, l'esercizio di attività libero-professionale sanitaria nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Azienda qualora abbia ad oggetto l'attività resa in ambito istituzionale e l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o lo svolgimento di prestazioni professionali da parte dei dipendenti dell'ASL in favore di soggetti che svolgono la propria attività in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, veterinario, salvo che ricorra l'ipotesi di cui le prestazioni siano rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, o si tratti di attività gratuite che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, purchè le stesse non interferiscano con le esigenze del servizio e non configurino situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97);
- d) lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva, sottoposte a vigilanza del Servizio/Dipartimento di appartenenza:
- e) la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario o che sono inseriti nell'albo dei fornitori dell'Azienda o con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali, salvo si tratti di rapporti a carattere marginale ed occasionale o che si tratti di partecipazioni azionarie riconnesse ad operazioni di natura finanziaria;
- f) Attività articolate su turni notturni e/o festivi o su orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'Ausl di Pescara, superi i limiti stabiliti dalla legge e/o non consenta di rispettare i riposi giornalieri o settimanali previsti dalla medesima. Si specifica che, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2005 del 03/03/2005, nell'ipotesi in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro compatibili, ha l'onere di comunicare al datore di lavoro l'ammontare delle ore cui può prestare la propria attività nel rispetto delle norme del riposo giornaliero e fornire ogni altra informazione utile in tal senso.

ART. 6 INCARICHI ED ATTIVITA' ESERCITABILI PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE.

Il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di fuori del regolare orario di servizio senza l'utilizzo di attrezzature, strumenti e locali aziendali, incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che abbiano il carattere della **temporaneità**, saltuarietà ed occasionalità a favore di soggetti sia pubblici che privati sempre rispettando il vincolo della incompatibilità di diritto e/o di fatto.

Il dipendente, previo rilascio di autorizzazione, può ad esempio svolgere i seguenti incarichi:

a) componente di commissioni di concorso o ad altre commissioni presso enti esterni anche al Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di membro sorteggiato, di esperto ovvero in

ragion della specifica professionalità posseduta.

b) attività di arbitro di parte o di perito di parte o di consulente o di ausiliario di parte, effettuazioni di prestazioni medico legali per finalità assicurative, amministrative e simili. Con risoluzione n.42 del 12/03/2007 l'Agenzia delle Entrate ha, precisato, che se tali prestazioni sono effettuate in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, con conseguente esclusione dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto soggettivo. Pertanto per i dirigenti sanitari, se tali attività non sono previste quali prestazioni di attività libero professionale ed a tal scopo autorizzate costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale si deve avanzare apposita richiesta.

Se, invece, tali prestazioni vengono fatte rientrare nell'esercizio dell'attività libero professionale intra o extra moenia, poiché svolte in modo non occasionale ma abituale (es. medico legale che svolge attività libero professionale) tali prestazioni saranno soggette ad IVA - cfr Circolare nº 4/E - punto 5 - del 28/05/2005 Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 550326, ha precisato che i requisiti di professionalità ed abitualità sussistono ogniqualvolta un soggetto ponga in esse con regolarità, sistematicità e ripetività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i suddetti presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale.

c) giudice onorario od esperto presso i tribunali.

d) docenza presso corsi di formazione, università, scuole di specializzazione e diploma, presso soggetti accreditati dalla Regione all'attività di formazione e di ricerca scientifica presso enti pubblici e privati. L'art.23 della legge n.240 del 30/12/2010 dispone che l'Università possa stipulare specifica convenzione con gli Enti pubblici per attività di insegnamento -"professori a contratto" - onerosa o gratuita, da conferire a dipendenti di altre amministrazioni, In tal caso l'atto convenzionale approvato costituisce "autorizzazione".

e) collaborazioni o consulenza presso altre amministrazioni pubbliche (es. commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di

vigilanza, etc.) e/o presso privati ad esclusione degli enti privati del SSN accreditati.

f) Commissario ad acta.

g) collaudatore opere o componente di commissioni di gare d'appalto, per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, a favore di soggetti pubblici. Per quanto riguarda l'attività di collaudo svolta a favore di altre P.A., si precisa, che in base alla determinazione n. 02/2009 dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, tali incarichi costituiscono esercizio di compiti d'istituto, anche nell'ipotesi in cui vengano conferiti da un'altra amministrazione aggiudicatrice, risolvendosi la relativa modalità di espletamento di rapporto di pubblico impiego e dovranno svolgersi ed essere retribuiti sulla base di apposite intese tra l'amministrazione di appartenenza e quella richiedente la prestazione. Si ricorda che lo svolgimento di incarichi interni di collaudo, progettazione e direzione di lavori conferiti dall'Azienda ai propri dipendenti costituisce attività d'istituto, svolta "ratione offici" e, conseguentemente, sottratta alla disciplina delle attività extraistituzionali.

h) attività rilevazione indagini statistiche.

amministratore di condomini per la cura dei propri interessi (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 06/1997).

j) svolgimento attività, a titolo oneroso, che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (es. partecipazione ad associazioni, comitati scientifici di esperti, pubblicistica, collaborazioni giornalistiche, commissioni permanenti di esperti, riunioni scientifiche, organizzate da soggetti pubblici o privati) (circolare Funzione Pubblica n. 03/1997).

k) svolgimento di attività a titolo gratuito diverse da quelle indicate all'art. 9.2 lett o-p (cfr circolare n. 03/1997) nonché le attività previste all'art. 9.2 lett o-p

allorquando vengano rese a titolo oneroso.

l) curatore non abituale di fallimenti, revisore contabile non abituale.

m) tirocinio per il conseguimento di abilitazione professionale.

n) mediatore civile - verranno valutate ai fini del rilascio dell'autorizzazione in particolare l'assenza di conflitto di interessi e l'occasionalità dell'incarico (vedi circolare presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/01/2012 "Attività di mediatore per pubblici dipendenti").

o) partecipazione a studi osservazionali a favore di soggetti esterni (deve trattarsi di attività scientifica diversa rispetto a quella svolta all'interno dei reparti/strutture

aziendali).

ART. 7 CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'Ausl di Pescara nel valutare le richieste di autorizzazione si attiene ai seguenti criteri:

l. sono compatibili le attività saltuarie, sporadiche ed occasionali. Sono autorizzabili quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione, tale da non configurarsi - quanto ad impegno profuso ed energie dedicate - come concretamente alternative all'esercizio dei compiti istituzionali e quindi conciliabili con le obbligazioni dedotte nell'ambito del rapporto di lavoro in atto con l'Azienda.

2. deve essere escluso ogni genere di interferenza con le attribuzioni lavorative svolte in azienda ed in particolare non devono sussistere pregiudizi rispetto al regolare svolgimento dei compiti di istituto, anche sotto il profilo dell'impegno orario, di

eventuali ritardi, ecc.

3. deve essere escluso ogni tipo di conflitto di interessi, anche solo potenziale, derivante dai rapporti eventuali tra l'azienda ed il soggetto (od i soggetti) fisico o giuridico a favore del quale è espletata l'attività, un riferimento a quanto indicato nel precedente art. 6.

Il dipendente richiedente è l'unico soggetto responsabile degli adempimenti in materia previdenziale e fiscale connessi all'espletamento delle attività/incarichi autorizzati e con la sottoscrizione del modulo di richiesta allegato al presente regolamento, dichiara di essere informato degli adempimenti posti dalla legge a proprio carico.

L'Azienda, per espressa previsione legislativa, non è destinataria degli adempimenti previdenziali e

fiscali connessi all'espletamento delle attività/incarichi.

ART. 8 PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico deve essere richiesta all'Azienda, nello specifico al Direttore Generale, dal dipendente ovvero dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico. La domanda dev'essere inviata prioritariamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@ausl.pe.it (cfr. Circolare n°0006311I13 del 24/04/2013 a firma del Direttore Generale

dell'Ausl di Pescara). E' possibile anche l'invio cartaceo a mezzo fax (085/4253051) o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Aziendale sito in Via R. Paolini, 47 – Pescara. La domanda va presentata, di norma, **trenta giorni prima dell'incarico** e comunque in tempo utile per lo svolgimento dell'istruttoria. Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

La domanda presentata sia dal dipendente che dall'Ente o soggetto esterno deve contenere:

1) oggetto dell'incarico conferito, descritto in modo sintetico ed esaustivo.

2) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico.

3) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

4) il codice fiscale/partita IVA del soggetto o ente conferente l'incarico.

5) il periodo in date precise e l'impegno previsto, anche in via preventiva, in giorni e ore, la sede di svolgimento, l'importo presunto del compenso la natura dell'incarico.

6) l'impegno dell'Ente o soggetto esterno a comunicare, entro 15 gg dalla corresponsione, i compensi effettivamente percepiti per lo svolgimento dell'incarico secondo la compilazione in tutte le sue parti dell'apposito modello allegato all'autorizzazione.

Ai sensi del comma 10 dell'art.53 del D.lgs 165/2001, l'Amministrazione procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al riscontro della stessa sia in caso di accoglimento che in caso di diniego. Tale termine può essere sospeso o prorogato in relazione a necessitò istruttoriali. Pertanto non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio - assenso.

Il dipendente è tenuto a comunicare ogni variazione inerente all'attività/incarico/carica extra istituzionale, sia in corso di procedimento che successivamente al rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione deve essere inoltrata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della variazione e l'Ufficio Competente provvederà a nuova valutazione. Dal giorno della presentazione della comunicazione di variazione decorrono trenta giorni per il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Si ricorda infine che:

- tutti gli incarichi extra istituzionali vanno espletati al di fuori dell'orario di lavoro, ossia utilizzando gli istituti contrattuali delle ferie, dei permessi non retribuiti (da recuperare successivamente), del recupero ore etc....; fa eccezione, l'attività didattica, che può essere svolta, con erogazione di corrispettivo, in orario di lavoro oppure al di fuori dell'orario di lavoro.
- trattandosi di attività extra istituzionale, rispetto alla quale quindi l'amministrazione resta del tutto estranea, i rapporti economici fra il dipendente autorizzato a svolgere l'incarico retribuito e il soggetto che tale incarico ha conferito, vanno regolati tra le due parti interessate senza alcun coinvolgimento dell'Azienda (con la sola eccezione dell'attività didattica sopra indicata); pertanto il compenso non può transitare in busta ma deve essere liquidato direttamente al dipendente attraverso il sistema di ritenuta di acconto.
- l'esercizio di attività extra istituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.
- · l'esercizio di attività extra istituzionale non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso la AUSL (p. es 150 per motivo di studio, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex legge 104/1992 e D.L.vo 151/2001). L'esercizio di attività extra istituzionale è, altresì, incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

ART. 9 INCARICHI ED ATTIVITA' ESERCITABILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

9.1 INCARICHI COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO

Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi compresi nei compiti e nei doveri d'uffizio del dipendente.

Si considerano incarichi compresi nei doveri d'ufficio i seguenti incarichi svolti dal personale dipendente:

 tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza che rientrano nell'attività istituzionale del dipendente e che siano svolti in orario di lavoro, con utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione, per i quali il dipendente non percepisce ulteriori compensi.

b) tutti i casi di attività rese in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Amministrazione nelle quali il dipendente agisce per conto dell'Amministrazione

rappresentando la sua volontà, anche per delega.

c) tutti gli incarichi, anche se svolti fuori dall'orario di lavoro e dietro compenso, la cui nomina è effettuata dalla Regione, dallo Stato, da Organi Giudiziari o da altri Organismi Istituzionali che, per l'attività istituzionale svolta dal dipendente, è da considerarsi adempimento di dovere d'ufficio (es, CTU). La nomina del dipendente deve risultare da un provvedimento/convenzione di una delle suindicate Autorità.

Al fine di una corretta individuazione degli incarichi di cui alla presente lettera c) (ultimo

punto) occorre porre in evidenza quanto segue.

Attività da considerarsi quale adempimento dei doveri d'ufficio fuori orario di lavoro.

Tali incarichi presentano le seguenti caratteristiche:

- 1. da un punto di vista soggettivo, la nomina è effettuata dai Soggetti Pubblici sopra indicati ed il rapporto che si instaura è unicamente tra questo Soggetto e il dipendente.
- 2. da un punto di vista oggettivo, il dipendente è chiamato per l'attività istituzionale svolta in Azienda in virtù della professionalità acquisita.

Non rilevano pertanto eventuali ulteriori professionalità acquisite dal dipendente non in virtù del rapporto lavorativo instaurato con l'azienda Sanitaria, le quali possono essere invece oggetto di incarico extra istituzionale previamente autorizzato.

Il conferimento di incarichi da parte dei Soggetti Istituzionali indicati presuppone un compenso. Se il dipendente rinuncia al compenso, l'incarico deve essere comunque svolto fuori orario di lavoro (dal momento che l'incarico non è svolto in favore del datore di lavoro).

L'Azienda non può impedire al dipendente di svolgere l'incarico, in quanto il suo svolgimento va a vantaggio non solo del Soggetto terzo, ma principalmente della collettività, vi è quindi una utilità pubblica.

Se invece, un Soggetto Privato richiede la prestazione del dipendente per la professionalità acquisita in virtù dell'attività istituzionale svolta in Azienda, tale incarico è oggetto di autorizzazione, per il fatto che manca l'utilità pubblica (es. consulente tecnico di parte).

Attività da considerarsi quale adempimento dei doveri d'ufficio in orario di lavoro.

E' considerato adempimento dei doveri d'ufficio il caso in cui il datore di lavoro – Azienda USL di Pescara – disponga che il dipendente vada presso altro soggetto a svolgere attività rientrante nella propria attività istituzionale, in quanto il datore trae utilità diretta dallo svolgimento della stessa, questi è considerato in orario di lavoro e non percepisce alcun compenso.

În tal caso il rapporto si instaura tra l'Azienda USL di Pescara ed il Soggetto terzo e l'eventuale

emolumento è versato dal Soggetto terzo all'Azienda USL.

9.2 ALTRI INCARICHI ESCLUSI DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Sono, altresì, esclusi dal regime delle autorizzazioni, per espressa disposizione di legge, contenuta nell'art.53, comma 7, D.lvo 165/2001, i seguenti incarichi anche se onerosi:

a. utilizzazione economica di proprie opere d'ingegno e invenzioni industriali realizzate al di fuori dell'attività istituzionale.

b. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di

aspettativa, di comando o fuori ruolo.

- c. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (art.53 D.lgs 165/2001). Si tratta di attività didattica o di docenza, conferita da Soggetti Pubblici o Privati, purchè rivolta esclusivamente o prevalentemente a dipendenti di Pubblica Amministrazione.
- d. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti posti in distacco sindacale o in aspettativa sindacale non retribuita.
- e. partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore, moderatore, coordinatore, organizzatore, responsabile scientifico: bisogna individuare il confine tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti. Un criterio distintivo è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di la del nomen iuris, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere (cfr. Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 10/1998).
- f. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'amministrazione dovrà comunque valutare le modalità di svolgimento dell'incarico stesso, con particolare riferimento alla quantità dell'impegno ed alla non interferenza con l'attività principale.

Altri incarichi per i quali non è necessaria l'autorizzazione

g. incarichi di perito (sede penale) e consulente (sede civile) disposti dall'Autorità giudiziaria e più in generale tutte le nomine che, seppure non provengano dal giudice attengono comunque all'autorità giudiziaria (es. le prestazioni medico legali rese all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del Pubblico Ministero, stimatore nominato da parte degli Ufficiali Giudiziari che eseguono un pignoramento, ausiliario degli agenti di Polizia Giudiziaria) – cfr. Circolare 4/1/99 n. 23/99 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia. L'art. 366 c.p., inoltre, contempla il reato di "Rifiuto di uffici legalmente dovuti" che sanzione penalmente "Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro

dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio".

Il perito nominato dal Giudice Penale ha, pertanto, l'obbligo di prestare il suo ufficio anche quando non risulta iscritto negli appositi Albi ex art. 67 e ss. Disp. Att. cpp, mentre il CTU nominato dal Giudice Civile, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., ha l'obbligo di prestare il suo ufficio solo quando risulta iscritto all'Albo dei consulenti tecnici di cui agli artt. 13 e ss. Disp. Att. cpc.

Ai sensi dell'art.61 del D.P.R. 3/1957 "L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del Capo ufficio da lui delegato".

h. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali le cariche elettive a livello di amministrazione statale, regionale, provinciale e comunale.

- i. cariche anche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale (circolare Funzione Pubblica n. 6/1997 e art. 61 DPR 3/57 come modificato dall'art. 18 della legge 59/1992). Non possono essere svolte cariche presso società cooperative che, seppur ad esclusivo scopo mutualistico, svolgono attività di medesima natura di quella prestata presso l'azienda o che abbiano rapporti economici con quest'ultima.
- j. la partecipazione in qualità di socio di società di persone e di capitali nei seguenti casi (circolare Funzione Pubblica n. 6/97):
 - i soli soci accomandanti di società in accomandita semplice.
 - socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. per la società semplice.
 - società per azioni.
 - società in accomandita per azioni.
 - società a responsabilità limitata.
- k. le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività gratuite che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, purchè non interferiscano con le esigenze del servizio e non configurino situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.3/97).
- attività svolta a titolo gratuito con esclusivo riconoscimento dell'indennità di trasferta e/o del rimborso forfettario di spesa – nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (art.90 – comma 23 – legge 289/2002).
- m. incarichi che per espressa previsione legislativa non sono oggetto di autorizzazione.

Nessuna sanzione è prevista dal legislatore in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione prima dell'inizio dell'incarico o dell'attività. Il dipendente, però, deve comunque comunicare il periodo previsto per lo svolgimento dell'attività e presentare la scheda dei compensi percepiti (vedi allegato modulo b).

La mancata comunicazione preventiva può essere oggetto di sanatoria, qualora l'inizio dell'incarico o dell'attività sia avvenuta senza la preventiva comunicazione all'Amministrazione.

ART.10 ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra – se subordinata – con un'altra Pubblica Amministrazione (parere Funzione Pubblica n. 220 del 15/12/2005). Per la definizione di conflitto di interessi si veda la definizione di cui all'art. 5.

E' consentita anche l'iscrizione ad albi professionali. Ai dipendenti in regime di tempo parziale non superiore al 50% iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionali non possono essere conferiti incarichi professionali da Amministrazioni Pubbliche e gli stessi, inoltre, non possono assumere patrocinio in controversie nella quali sia parte una PA (art. 56 bis legge n. 662 del 23.12.1996, circolare Funzione Pubblica 6/1997 e parere Funzione Pubblica n. 220 del 15/12/2005). Tutto ciò non preclude completamente il conferimento di incarichi di natura professionale ai dipendenti pubblici. Questa possibilità è esercitabile, per esempio, quando l'appartenenza ad una Pubblica Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando l'Amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta, dalle quali sarebbe improprio escludere a priori un categoria di partecipanti (vedi circolare Funzione Pubblica 6/1997).

I dipendenti in regime di tempo parziale non superiore al 50% non possono svolgere la professione di avvocato (art. 1 e 2 della legge 339/2003). La legge 25.11.2003, n. 339, art.1, ha, infatti, ripristinato per i dipendenti pubblici a part-time ridotto il divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati previsto dal regio decreto – legge 27.11.1933., n. 1578. Pertanto, ai dipendenti pubblici è consentita soltanto l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici previsto dall'art.3, comma4, della citata normativa, che consente l'esercizio dell'attività professionale unicamente in favore dell'ente di appartenenza.

Ai dipendenti a part-time **non superiore al 50%** possono essere conferiti incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo da altre Amministrazioni Pubbliche solo a seguito di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste da Codice dei Contratti Pubblici e a condizione che si tratti di incarichi da espletare al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza (atto di regolazione autorità vigilanza lavori pubblici n. 06/1999).

Qualora l'avvio di un'attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilità.

Nel caso in cui l'ulteriore attività subordinata o autonoma interferisca con quella ordinaria relativa al rapporto con l'Azienda o comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'altra Pubblica Amministrazione, l'Azienda nega la trasformazione. La valutazione del conflitto di interessi avviene non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento. nel caso sia accertato un conflitto di interessi, l'Azienda invita l'interessato a porre termine all'attività conflittuale entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento si procede disciplinarmente ai sensi della vigente normativa.

ART. 11 SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza, da parte dei dipendenti pubblici, del divieto di svolgere incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza comporta:

a) Sanzioni previste dall'art.53 del Dlgs 165/2001 e s.m.i.

o Diffida scritta a cessare dalla situazione di incompatibilità ex art. 63 DPR 3/57 (richiamato dall'art.53 - comma 1 - del D.Lgs 165/2001) entro il termine previsto di 15 gg dal ricevimento della diffida stessa, pena la decadenza automatica dall'impiego. La diffida non preclude lo svolgimento del procedimento disciplinare.

o Versamento del compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza l'autorizzazione dell'Azienda, da parte del soggetto committente o, in difetto, del dipendente percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Asl di Pescara per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art.53 - comma 7 - del D.lgs 165/2001). l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della corte dei Conti (art. 53 comma 7 bis - del D.lgs 165/2001).

b) Sanzioni disciplinari.

La violazione della normativa in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi da parte del pubblico dipendente determina conseguenze sul piano disciplinare. La violazione del dovere di esclusività è qualificato ex legge come giusta causa di recesso dall'art.1, comma 61 della legge n. 662/1996.

Vanno comunque rispettati tutti i principi e le regole che governano la materia disciplinare quali: l'obbligo della contestazione di addebito, la definizione del procedimento entro termini perentori, la comminazione della sanzione proporzionata alla gravità in concreto del fatto commesso ed accertato con procedimento interno.

In particolare si fa presente che in applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, l'applicazione della misura espulsiva di cui all'art.1 - comma 61 - della legge n. 662/1996, non può costituire l'automatica conseguenza per ogni violazione in <u>materia di incompatibilità.</u>

Nel rispetto del principio di proporzionalità potrà essere quindi comminata anche una sanzione espulsiva al dipendente, tenendo in considerazione l'intensità del dovere di esclusività, l'estensione del conflitto di interessi concretizzato, il livello di nocumento arrecato al prestigio dell'ente di appartenenza, il grado di deviazione dal buon andamenti dell'azione amministrativa, unitamente alla collocazione del dipendente contravventore nell'organizzazione dell'ente.

L'inosservanza, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta:

Sanzioni previste dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

o Nullità del provvedimento di conferimento dell'incarico (cfr. art.53 - comma 8 - del D.lgs 165/2001).

o Infrazione disciplinare per il Funzionario Responsabile del procedimento (cfr. art. 53

<u>- comma 8 - del D.lgs 165/2001</u>).

Trasferimento coattivo della somma, ove gravi su fondi dell'Amministrazione conferente, per importo pari al compenso previsto come corrispettivo all'ente di appartenenza del dipendente ed incremento del fondo produttività o di fondi equivalenti (cfr. art. 53 - comma 8 - del D.lgs 165/2001). Trattasi di compenso non ancora erogato al dipendente.

L'inosservanza, da parte di Enti Pubblici o Soggetti Privati, del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

ART.12 INCARICHI DALL'AMMINISTRAZIONE CONFERITI **DIPENDENTI PROPRI**

L'art. 53 - comma 12 - vieta alle Pubbliche Amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

L'Ausl di Pescara può, pertanto, conferire ai propri dipendenti incarichi retribuiti da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, stante il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente. Si considerano comprese nei compiti e doveri d'ufficio le attività che rientrano negli scopi istituzionali dell'amministrazione di appartenenza e corrispondono a mansioni riferibili alla qualifica del dipendente;
- deve trattarsi di attività espressamente previste dalla legge o da altre fonti normative o che siano espressamente autorizzate. Il requisito della previsione normativa ("dalla legge o da altre fonti normative") e dell'autorizzazione si ritengono concorrenti e non alternativi.

I suddetti incarichi possono essere:

- a titolo gratuito. in questo caso possono essere svolti durante l'orario di lavoro;
- con previsione di compenso: in tali casi devono essere svolti dai dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro. Fa eccezione l'attività didattica, di cui all'art. 29 - comma 14 - del CCNL comparto 1998/1999 ed agli artt. 60 e 62 del CCNL, rispettivamente, dirigenza medico-veterinaria e dirigenza SPTA, che può essere svolta in orario di lavoro oppure al di fuori dell'orario di lavoro.

Il ricorso agli incarichi è possibile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- impossibilità di far ricorso alla struttura dell'Ente complessivamente intesa per lo sviluppo delle attività per cui è conferito l'incarico;
- particolarità dell'incarico determinato da elementi di forte professionalità e/o particolari competenze;
- compatibilità con le attività rese nell'ambito dei compiti e doveri d'ufficio.

ART. 13 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: ADEMPIMENTI GESTIONALI

L'anagrafe di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001 contiene i dati utili a censire gli incarichi e i rapporti di lavoro soggetti ad autorizzazione tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7bis, gli incarichi retribuiti direttamente conferiti ai propri dipendenti dall'Azienda, nonché i compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi e rapporti.

Sono previsti, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- 1. Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti l'ammontare dei compensi erogati, in caso di mancata comunicazione si applicheranno le sanzioni previste. I dipendenti autorizzati dall'Azienda ad espletare incarichi sono tenuti a richiedere ai committenti medesimi l'invio all'Ausl di Pescara della suddetta certificazione entro il termine di cui sopra (art.53 comma 11 D.lgs 165/2001).
- 2. La Ausl di Pescara, entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica, in via telematica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53 comma 12 –D-lgs 165/2001).
- 3. Entro il **30 giugno di ogni anno**, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica per ciascuno dei propri dipendenti e per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da essi erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti indicati all'art. 1. (art.53 comma 13 D.lgs 165/2001).

Le amministrazioni che omettono gli adempimenti previsti ai punti precedenti non possono conferire nuovi incarichi sino a quando non adempiono.

ART.14 NORME FINALI

Il presente regolamento integra e sostituisce integralmente ogni altro precedente atto o regolamento contenente una disciplina difforme della materia. Per quanto non espressamente si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

ART.15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del medesimo con apposita deliberazione di recepimento ed approvazione.